

COMUNE di BOCCIOLETO

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PREMESSA

Il presente Regolamento adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina alcune delle fattispecie di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al D.Lgs. 504/1992.

ARTICOLO 1 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali

Ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. prevista dall'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n. 917.

ARTICOLO 2 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59 1 comma lettera d) del D.Lgs. 446/97, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto, e a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

ARTICOLO 3 - Estensione delle agevolazioni per abitazione principale.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con atto scritto avente data certa a parenti in linea retta o collaterale. Tali disposizioni operano in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente viene assimilata alla abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

ARTICOLO 4 - Riduzione e detrazione di imposta.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta prevista dall'art.8 comma 1, D.Lgs. 504/92, quando per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi.

Per ottenere le agevolazioni di cui sopra, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre dichiarazione resa ai sensi della legge 04.01.1968 n° 15.

Le stesse agevolazioni sono attribuibili ai titolari di concessione edilizia per lavori di manutenzione straordinaria con le caratteristiche di cui ai commi precedenti, e per il periodo compreso tra la data di inizio e fine lavori.

ARTICOLO 5 - Aree fabbricabili.

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 - Modalità di versamento.

Ai sensi dell'art.59 comma 1, lettera I), del D.Lgs. 446/97, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore al presente regolamento.

ARTICOLO 7 - Riscossione.

Ai sensi dell'art.59 comma 1, lettera n), del D.Lgs. 446/97, si prevede la possibilità per il contribuente di effettuare i versamenti sia in autotassazione che ha seguito di accertamenti, oltre che tramite concessionario della riscossione, anche mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato a TESORERIA COMUNALE-ICI.

ARTICOLO 8 - Rimborsi.

Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente all'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

ARTICOLO 9 - Dichiarazioni di variazione.

Ai sensi del comma comma 1, lettera l), del D.Lgs. 446/97, in sostituzione della dichiarazione di variazione I.C.I. il contribuente può produrre, entro i termini di presentazione della stessa, copia dell'atto di acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva oppure comunicazione contenente la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.